

## SCHEMA di CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come “ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dott. Roberto Morabito, da una parte, e l'Impresa.....<sup>1</sup>(nel seguito indicata come “Impresa”), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del .....<sup>2</sup>, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione della fornitura di un Tomografo industriale 450 kV (X-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) SYSTEM), presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia, Via Anguillarese 301, 00123 S. Maria di Galeria (RM), secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

### **ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Specifiche Tecniche e Criteri di valutazione dell'offerta, edizione febbraio 2020;
- Patto di integrità;





	bancaria o assicurativa per un importo pari all'anticipo, come stabilito dall'art.	
	35 comma 18 del decreto legislativo n. 50/2016; i tempi di consegna	
	dell'attrezzatura iniziano dal ricevimento del pagamento anticipato;	
	- 60% del valore del contratto alla consegna dell'attrezzatura completa nel	
	luogo di destinazione e di assemblaggio (Centro Ricerche Casaccia ENEA,	
	Roma), previa verifica dell'integrità della merce da parte del Responsabile del	
	procedimento;	
	- 20% del valore del contratto dopo l'installazione e il collaudo delle	
	apparecchiature e la verifica della conformità da parte del Responsabile del	
	procedimento.	
	Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'esito	
	positivo della verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro	
	un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del	
	procedimento rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della	
	fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento della rata di saldo è	
	effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del	
	Certificato di Verifica di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.	
	Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10, del	
	D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi	
	5 e 6 del medesimo decreto.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
	delle tasse.	
	L'appaltatore, se operatore economico con sede in Italia, emetterà le fatture	
	elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie,	

	l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro Ricerche Casaccia (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: <b>XNYN0J</b>	
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	Solo per operatori economici esteri, la fattura potrà essere emessa con le modalità consentite nel Paese estero e trasmessa all'ENEA tramite la piattaforma di negoziazione della procedura di gara.	
	La fattura dovrà altresì riportare i seguenti riferimenti contrattuali specifici:	
	- Contratto fornitura Tomografo industriale 450 kV;	
	- Unità destinataria: SSPT-PROMAS-MATPRO;	
	- CIG: 81960201AB - CUP I86C18000310002	
	L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello "split payment".	
	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio	

2008.	
L'appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese) ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di .... della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.	
<b>ART. 6 – PENALE</b>	
Si rinvia espressamente a quanto stabilito nel documento “Specifiche Tecniche e criteri di valutazione dell'offerta, edizione febbraio 2020”	
<b>ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI</b>	
Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	

<b>ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI</b>		
A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di € _____ (..... ) nei modi stabiliti dal comma 4, dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. <sup>4</sup> . Il certificato di ultimazione delle prestazioni è rilasciato secondo le modalità definite dall'art. 25 del D.M. n. 49/2018.		
<b>ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA</b>		
Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'ENEA è designato nella persona dell'ing. Giuseppe Barbieri.		
Il citato Responsabile si avvale, se nominato, del Direttore dell'esecuzione designato nella persona del .....; in tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà preposto al controllo amministrativo-contabile dell'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni contenute all'art. 26 del D.M. n. 49/2018. Inoltre il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa e del subappaltatore secondo le modalità definite dall'art. 20 del D.M. n. 49/2018.		
L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal		

	Responsabile del Procedimento dell'ENEA; curare l'osservanza, sotto la sua	
	responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di	
	sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per	
	l'esecuzione dei lavori e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando,	
	altresì, che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in	
	caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. Il Responsabile	
	dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà	
	preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità	
	dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere	
	sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.	
	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al	
	Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo	
	Rappresentante.	
	<b>ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE</b>	
	<b>MISURE DI SICUREZZA</b>	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria	
	offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di	
	condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove	
	devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà	
	dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è	
	destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in	
	relazione alle attività da svolgere.	
	L'ENEA interromperà ogni attività lavorativa ai fini di evitare rischi di	
	interferenza durante le fasi di installazione e collaudo dell'apparecchiatura	



	oggetto del contratto	
	<b>ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E ATTREZZATURE UTILIZZATE</b>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben	

	visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del	
	D.Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto	
	del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.	
	Limitatamente agli appalti dei servizi per i quali i CCNL, applicabili al	
	personale impiegato negli appalti stessi, prevedono che alla cessazione	
	dell'appalto intervenga, nei confronti personale citato, la risoluzione del	
	rapporto di lavoro con l'Impresa cessante e la costituzione "ex novo" del	
	rapporto di lavoro con l'Impresa subentrante, quest'ultima dovrà provvedere	
	ad accantonare per il suddetto personale, il trattamento di fine rapporto-TFR	
	mediante costituzione di un apposito fondo presso un istituto assicuratore.	
	L'Impresa dovrà esibire al Responsabile del Procedimento, unitamente alla	
	prima fattura emessa e relativa ai servizi svolti, la polizza rilasciata dall'Istituto	
	assicuratore attestante l'avvenuta costituzione del fondo <sup>5</sup> .	
	Inoltre, ogni qualvolta interverranno variazioni delle retribuzioni per effetto sia	
	dell'applicazione di norme relative al Contratto Nazionale o Provinciale per i	
	lavoratori dipendenti di categoria, l'Impresa dovrà provvedere a versare	
	all'Istituto assicuratore le quote relative a tali variazioni, esibendo le quietanze	
	al Responsabile del Procedimento. Resta inteso che ove la polizza di cui sopra	
	preveda versamenti periodici, dovrà essere dimostrato dall'Impresa il puntuale	
	pagamento dei singoli ratei. Qualora l'Impresa non presenti la polizza relativa	
	alla costituzione del fondo e/o le quietanze dei successivi versamenti l'ENEA	
	non procederà al mandato di pagamento delle fatture e attiverà la procedura	
	prevista dall' art. 30 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..	
	<b>ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA</b>	
	L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona	

	esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta,	
	quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché	
	avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA,	
	anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o	
	amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
	La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto	
	o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia	
	dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente	
	art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni	
	fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti	
	derivanti dalla risoluzione.	
	<b>ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ</b>	
	Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato	
	motivo, l'ENEA, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta	
	sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le	
	modalità e conseguenze previste all'art. 19. Si applicano, per quanto	
	compatibili, l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 23 del D.M. n.	
	49/2018.	
	<b>ART. 14 - ASSICURAZIONE</b>	
	L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche	
	dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a	
	terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i	
	danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.	
	A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima	
	dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese,	

	un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento.	
	Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificino sinistri alle persone o danni alle proprietà si applica l'art. 24 del D.M. n. 49/2018.	
	<b>ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</b>	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero al verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.	
	<b>ART. 16 - SUBAPPALTO</b>	
	Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltati, nella misura non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara. Fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.	

<b>ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO</b>		
Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di nullità,		
ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto		
previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..		
<b>ART. 18 - ONERI FISCALI</b>		
Sono a carico dell’Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi		
allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in		
caso d’uso, provvede alla stessa.		
L’IVA è a carico dell’ENEA nella misura stabilita dalla legge.		
<b>ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>		
Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni		
richiamate all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..		
Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà		
inoltre risolto qualora nei confronti dell’appaltatore:		
a) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver		
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;		
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di		
una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle		
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna		
passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e		
s.m.i.;		
Ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto		
potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo,		
previa valutazione del responsabile del procedimento.		
Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:		

	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	

	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA.	
	In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).	
	<b>ART. 20 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ</b>	
	Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico del Procedimento il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.	
	<b>ART. 21 - NORMA DI RINVIO</b>	
	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.	

#### **ART. 22 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA<sup>6</sup>**

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.

#### **ART. 23 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679), l'ENEA informa che:

1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.

2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:

adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;

espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della



	normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.	
	5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.	
	6) L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).	
	<b>ART. 25 - DICHIARAZIONE ENEA</b>	
	Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 <i>bis</i> , della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito con L. 191/2004).	
	<b>ART. 26 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE</b>	
	Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	<b>LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE</b>	
	....., lì	
	L'ENEA	L'Impresa
	Il sottoscritto ....., Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver	

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 13, 14, 19, 22, 23 e 26 del presente contratto.

....., lì

L’Impresa

	<b>Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge</b>	
	<b>23 dicembre 1999 n. 488</b>	
	<b>come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168</b>	
	<b>(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)</b>	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come	
	modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004	
	n. 191), il sottoscritto Roberto Morabito Direttore del Dipartimento	
	Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell'ENEA, relativamente al	
	contratto per l'appalto della fornitura di un Tomografo industriale 450 kV (X-	
	RAY COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) SYSTEM), stipulato tra l'ENEA,	
	rappresentata dal sottoscritto, e ..... nella persona del	
	....., dall'altro,	
	<b>DICHIARA</b>	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre	
	2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della	
	Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n.	
	168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il	
	contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP	
	relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto	
	previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come	
	modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004	
	n. 191).	
	Roma lì,	


---

<sup>1</sup> Ragione sociale dell’Impresa  
<sup>2</sup> Legale Rappresentante, procuratore speciale giusta procura allegata al contratto  
<sup>3</sup> Eventuale altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del buon andamento dell’appalto, prevista dalla documentazione di gara (ad. ss. DVR e/o DUVRI se esistente)  
<sup>4</sup> Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 93, comma 7, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’importo della cauzione definitiva dovrà essere ridotto. Inoltre la cauzione definitiva non è obbligatoria per appalti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché negli altri casi specifici previsti dall’art. 93, comma 7, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
<sup>5</sup> O fondo pensione scelto dal lavoratore in fase di opzione  
<sup>6</sup> La condizione risolutiva vale per tutti gli importi contrattuali qualora l’ENEA riceva la segnalazione di uno dei provvedimento indicati dall’art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011.

20

<sup>1</sup> Ragione sociale dell'Impresa

<sup>2</sup> Legale Rappresentante, procuratore speciale giusta procura allegata al contratto

<sup>3</sup> Eventuale altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del buon andamento

dell'appalto, prevista dalla documentazione di gara (ad. ss. DVR e/o DUVRI se esistente)

<sup>4</sup> Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 93, comma 7, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo della cauzione definitiva dovrà essere ridotto. Inoltre la cauzione definitiva non è obbligatoria per appalti di importo inferiore a 40.000 euro, nonché negli altri casi specifici previsti dall'art. 93, comma 7, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

<sup>5</sup> O fondo pensione scelto dal lavoratore in fase di opzione

<sup>6</sup> La condizione risolutiva vale per tutti gli importi contrattuali qualora l'ENEA riceva la segnalazione di uno dei provvedimenti indicati dall'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011.